SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA ---

(N. 1986)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ROMITA)

col Ministro del Tesoro
(GORIA)

e col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno (DE VITO)

(V. Stampato Camera n. 3410)

approvato dalle Commissioni permanenti V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) e XII (Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero) della Camera dei deputati, riunite nella seduta comune del 2 ottobre 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 ottobre 1986

Finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno per il triennio 1985-1987

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 550 miliardi nel triennio 1985-1987, in aggiunta alle somme già stanziate con precedenti disposizioni legislative. Detto importo comprensivo della somma di lire 100 miliardi da destinare all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per gli adduttori secondari è ripartito in ragione di lire 90 miliardi per l'anno 1985, di lire 180 miliardi per l'anno 1986 e di lire 280 miliardi per l'anno 1987.
- 2. Il predetto importo è comprensivo della somma di lire 10 milioni annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni 1985, 1986 e 1987.

Art. 2.

- 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con la regione autonoma della Sardegna, definisce il programma per la metanizzazione del territorio della stessa regione nel quadro dell'approvvigionamento nazionale di gas naturale liquefatto. Il programma deve prevedere la realizzazione prioritaria di uno o più impianti per l'approvvigionamento del metano e la sua distribuzione nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.
- 2. Per l'attuazione del programma di cui al primo comma del presente articolo si

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

applicano le disposizioni e le agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 90 miliardi per il 1985, a lire 180 miliardi per il 1986 e a lire 280 miliardi per il 1987, si provvede, relativamente all'anno 1985, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e, relativamente agli anni 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, utilizzando lo specifico accantonamento « Ulteriore finanziamento per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno ».
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

- 1. I numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono sostituiti dai seguenti:
- « 1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino al 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalità indicate dal precedente comma;
- 2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 30 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma ».